



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 31/03/2020

FATTO

Il ricorrente afferma: 1) di essere titolare del BFP n. 000.081 appartenente alla serie "Q/P", sottoscritto in data 29.1.1988, dell'importo di Lire 5.000.000; 2) che, in data 24.10.2019, poneva all'incasso il buono citato riscuotendo dall'intermediario convenuto l'importo di euro 28.881,79; 3) che, con reclamo del 25.10.2019, richiedeva alla convenuta la liquidazione di maggiori interessi per euro 41.779,65 lordi, motivando tale richiesta in base alla circostanza che sul retro del buono vi era un timbro parzialmente sovrapposto alla tabella degli interessi e recante la dicitura: "*I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione*"; 4) oggetto del ricorso è un BPF serie Q/P, emesso in data successiva al D.M. 13.6.1986 e che il timbro sovrapposto alla tabella dei rendimenti stampati è assolutamente carente di qualsivoglia indicazione di tassi di interesse diversi da quelli riportati nella tabella originale stampata a tergo, unico riferimento dei rendimenti del BPF: per tale ragione la domanda è da intendersi relativa al riconoscimento dei maggiori interessi maturati durante tutto l'arco di trenta anni a partire dalla sottoscrizione del buono; 5) che sia la sentenza della Cass. SS.UU., n. 13979/2007, sia la decisione del Collegio ABF di Milano, n. 25972 del 6/12/2018, statuiscono che, quando il D.M. modificativo dei tassi è antecedente all'emissione del BPF, va tutelato l'affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati a tergo del titolo nella parte in cui non sono modificati con il timbro apposto.



Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente chiede dunque all'Arbitro che, in accoglimento del ricorso, dichiari l'intermediario convenuto tenuto ad integrare l'importo già liquidato, con l'ulteriore maggiore importo di euro 41.779,65.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente e chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso in quanto infondato, stante la piena osservanza della normativa di riferimento. In particolare, parte resistente eccepisce che: 1) il BFP oggetto di ricorso risulta regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q" – collocata nel periodo compreso fra il 1.7.1986 ed il 31.10.1995 – essendo stato emesso su un modulo cartaceo della serie precedente "P", in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, ove si stabiliva che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*; 2) sul fronte del buono, è stato apposto il timbro riportante la serie "Q" in modo assolutamente conforme a quanto disposto dal D.M. ed alla scadenza ha corrisposto ai sottoscrittori quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del citato Decreto e indicato nelle tabelle allegate allo stesso: in particolare, ha corrisposto sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi della serie "Q" indicati dal D.M. e dal timbro sul retro del Buono e, per il periodo dal 21° al 30° anno, ha corrisposto l'importo, calcolato per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto e cioè del 12%, sottolineando l'assoluta correttezza dell'operato tenuto, come anche confermato da numerose sentenze della giurisprudenza di merito che allega; 3) vi è consolidata giurisprudenza di merito secondo cui i sottoscrittori avrebbero dovuto ben conoscere la disciplina posta dal D.M. 13.6.1986 che, tra l'altro, prevede che, per il terzo decennio, sarebbe stato corrisposto un importo bimestrale (cfr. tabella allegata al D.M.), quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto, pari al 12%. Parte resistente cita a favore della sua prospettazione alcune decisioni ABF e due recenti sentenze (del Tribunale di Catania e del Tribunale di Termini Imerese che hanno rigettato simili istanze, cfr. allegati agli atti) e sottolinea il fatto che il ricorrente all'atto della sottoscrizione del buono non poteva non conoscere la serie del buono sottoscritto, appartenente alla serie "Q", così come del relativo rendimento. La convenuta osserva poi che la sent. delle SS. UU. n. 3963/19 ha ribadito il fatto che la pubblicazione in G.U. del D.M. ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza e, pertanto, è erroneamente invocato l'affidamento invocato dal ricorrente, atteso che lo stesso conosceva o avrebbe potuto conoscerne il rendimento usando l'ordinaria diligenza; ed infine che, anche a voler ritenere che il timbro apposto a tergo fosse poco chiaro, consapevole di stare acquistando un timbro della serie "Q", parte ricorrente avrebbe potuto chiedere chiarimenti presso un ufficio territoriale dell'intermediario o consultare il D.M. pubblicato sulla G.U.

Il ricorrente deposita repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, ove insiste per l'accoglimento del ricorso, in particolare per il riconoscimento dei maggiori interessi maturati nel corso dell'intero periodo, quindi per tutti i 30 anni, dalla sottoscrizione alla liquidazione, secondo i rendimenti originari della serie "P" stampati a tergo del BPF.

DIRITTO

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, emesso il 29.1.1988 – dunque posteriormente all'emanazione del D.M. 13.6.1986 – dell'importo di Lire 5.000.000 ed appartenente alla serie "Q/P", e rispetto al



quale la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo intercorrente dall'emissione al 30° anno, secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso, attesa l'assenza di modifiche sui tassi di rendimento apportate dal timbro correttivo di carattere generico come di seguito specificato.

Dall'esame documentale del titolo emerge quanto segue.

Sul fronte del Buono, in alto a sinistra, risulta apposto il timbro della serie "Q" sovrapposto al timbro della serie "P" con il n. 000.081", così come in basso sulla destra.

Sul retro dello stesso risultano due stampigliature: la prima, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P"; la seconda consta di un timbro parzialmente sovrapposto alla tabella poc'anzi indicata e recante la dicitura: *"I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione"*. Tale dicitura avverte il beneficiario circa la possibile variazione dei rendimenti, senza tuttavia specifiche indicazioni sulla misura dei nuovi rendimenti.

Ora, parte ricorrente contesta – senza però allegare una tabella con il calcolo analitico, limitandosi a riportare gli importi dovuti – la somma liquidatagli dall'intermediario in data 24.10.2019, pari ad euro 28.881,79, come risulta dalla seguente ricevuta, affermando che in realtà l'importo complessivo corretto sarebbe stato di euro 70.661,44 lordo per una differenza da avere pari ad un importo di 41.779,65 lordi.

Al riguardo, deve ricordarsi il disposto dell'art. 5 del D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), che contempla la possibilità di utilizzare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi (*"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*), prevedendo che venissero apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (cfr., *ex multis*, ABF Roma, n. 8049/2018).

Ciò posto, il ricorrente fonda la propria richiesta sulla circostanza che l'intermediario non avrebbe correttamente incorporato nel titolo le determinazioni ministeriali, essendo la stampigliatura a tergo del buono come sopra descritta del tutto generica e mancando totalmente la presenza di interessi sostitutivi per la parte relativa al periodo dal 1° al 30° anno.

Senonché, le censure dell'istante paiono al Collegio del tutto fondate, in quanto sul retro del buono in esame risulta essere stato apposto – rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo – il nuovo timbro, tuttavia carente dell'indicazione specifica del tasso di interessi applicabili; onde, sotto il profilo formale e letterale, l'unico riferimento al rendimento del titolo rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo.

Il Collegio reputa dunque dirimente siffatta genericità del timbro in quanto attesta che, malgrado l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (in senso conforme, cfr. ABF Milano, n. 25972/2018).

Se ne deduce che tale comportamento della resistente ha effettivamente suscitato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, non può ammettersi, nel caso di specie, la possibilità di una eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13.6.1986.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per l'effetto, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione.

Discende da quanto precede che il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda alla rideterminazione degli interessi ed alla liquidazione del buono secondo i rendimenti stampati nel retro del titolo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO